



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 275 DEL 06/12/2023

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 - SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

L'anno 2023 addì 6 del mese di *Dicembre* dalle ore 12.45 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata in forma mista compresenza fisica/videoconferenza in osservanza del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome	Carica	Presente
Beniamino Garau	Sindaco	Si
Dessi Donatella	Assessore	Si
Frongia Pietro	Assessore	Si
Montis Giovanni	Assessore	Si
Sorgia Silvia	Assessore	Si
Baire Giuseppe	Assessore	Si

Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali, rientra il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/06/2023 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo alle annualità 2023-2025 all'interno del quale è presente la SEZIONE 3.3 denominata *“Piano Triennale dei Fabbisogni”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 03/11/2023 con la quale è stata approvata la variazione al Piano integrato di Attività e Organizzazione della SEZIONE 3.3 denominata *“Piano Triennale dei Fabbisogni”* a Rendiconto 2022;

RITENUTO NECESSARIO apportare una variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Sezione 3.3 denominata *“Piano Triennale dei Fabbisogni”* a seguito di dimissioni e delle conseguenti modifiche dell'assetto organizzativo dell'ente;

CONSIDERATO che la proposta di variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Sezione 3.3 denominata *“Piano Triennale dei Fabbisogni”* allegata al presente atto è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Capoterra , ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs 267/2000.ss.mm.ii. in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs 267/2000.ss.mm.ii. in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;



ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso con Verbale n.23 del 04.12.2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. DI APPROVARE la Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Sezione 3.3 denominata "Piano Triennale dei Fabbisogni" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore n. 10 – Amministrazione, Organizzazione del Personale e Relazioni Sindacali, congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente alla variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della sezione di cui all'oggetto, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore n. 10 – Amministrazione, Organizzazione del Personale e Relazioni Sindacali di provvedere alla trasmissione della variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Sezione di cui all'oggetto al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;

DELIBERA

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
D.ssa Felicina Deplano

IL SINDACO
Beniamino Garau

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Felicina Deplano



Firmato Digitalmente

SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PREMESSA

Con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO.

Il PIAO, come indicato dall'art. 6 comma 1 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii, ha lo scopo di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*.

A tal fine, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, al comma 5 viene specificato che *“entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo” tra cui rientra il Piano Triennale Dei Fabbisogni del Personale di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*.

In data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Esso rappresenta il provvedimento cardine per dare attuazione alle nuove disposizioni normative. Attraverso di esso, infatti, vengono *“soppressi”* i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione e viene disposto che per le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

In particolare, per quanto concerne l'assorbimento del Piano Triennale dei Fabbisogni, l'art. 6 comma 2 lettera c del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 dispone che il PIAO definisce *“compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

I contenuti della presente sezione sono definiti dall'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 all'interno del quale ciascuna amministrazione indica:

- La consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale;
- Programmazione strategica delle risorse umane sulla base dei seguenti fattori:
 - capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
 - stima dell'evoluzione dei bisogni;
- le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

3.3.1 CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2022

La consistenza del personale del Comune di Capoterra, suddiviso per profili professionali, alla data del 31/12/2022 è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE SUDDIVISO PER CATEGORIA	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2022	
	Tempo Pieno	Part Time
D3 Amm.vo	3	0
D3 Tecnico	2	0
D1 Amm.vo	5	0
D1 Contabile	2	0
D1 Assistente Sociale	6	0
D1 Psicologo	2	0
D1 Tecnico	3	1
D1 Informatico	0	0
D1 Vigilanza	1	0
C1 Amm.vo	35	2
C1 Tecnico	7	1
C1 Informatico	1	0
C1 Agente Polizia locale	12	0
B3. Autista MOC	1	0
B3/B1 Coll.Prof	1	0
B1 Operaio	8	0
B1 Necroforo	2	0
B1 Elettricista	3	0
B1/B3 Messo Notificatore	2	0
B1 Amm.vo	3	1
SUB TOTALI	99	5
TOTALI	104	

3.3.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

L'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.

Nello specifico, l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali.

Ancora, l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) *“compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

Il comma 2 del succitato articolo prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le pubbliche amministrazioni adottano Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che al fine di superare il pregresso concetto di dotazione organica, l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, prevede, al fine di cui sopra, che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs. 75/2017, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

Con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.

Il Comune di Capoterra, per le annualità di riferimento, si pone come obiettivo quello di una programmazione della propria dotazione organica volta, in primis, alla corretta allocazione delle risorse umane disponibili finalizzato al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese e, in secondo luogo, all'acquisizione di nuove risorse caratterizzate da profili professionali dotati di elevate competenze, in grado di svolgere l'attività lavorativa in coordinamento con gli uffici e di permettere un'omogenea redistribuzione delle competenze all'interno degli stessi.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- contenimento della spesa di personale;
- facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- dotazione organica;
- lavoro flessibile;

➤ programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale.

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Enti locali triennio 2019/2021, il quale, all'art. 12 ha novellato il sistema di classificazione del personale con entrata in vigore dal 01/04/2023.

L'art. 12, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 dispone che:

“Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- *Area degli Operatori;*
- *Area degli Operatori esperti;*
- *Area degli Istruttori;*
- *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.”*

CAPACITÀ ASSUNZIONALE DEL COMUNE DI CAPOTERRA

Per poter procedere a una corretta verifica della reale capacità assunzionale del Comune di Capoterra è necessario ripercorrere la normativa vigente in materia.

L'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone puntualmente che "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) lettera abrogata;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti; il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 3.349.780,35 è il seguente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 3.585.681,62	€ 3.467.727,15	€ 2.995.932,29	€ 3.349.780,35

In sede previsionale la spesa di personale nel triennio si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-2013, come si evince dal seguente prospetto riepilogativo dei prospetti del Bilancio 2023/2025:

	Media triennio 2011/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.057.817,13	4.456.939,62	4.436.111,26	4.325.348,91
Spese macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		31.514,92	41.887,60	41.887,60
Irap macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	226.667,95	296.024,98	295.454,98	288.118,74
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo f.p.v.				
Spese macroaggregato 9 - Rimborsi personale in convenzione				
Spese macroaggregato 4 -Trasferimenti ad altri enti per spese di personale				
Totale spese di personale (A)	4.284.485,08	4.784.479,52	4.773.453,84	4.655.355,25
(-) Componenti escluse (B)	934.704,73	1.399.841,65	1.343.942,41	1.305.683,62
(-) Costo delle assunzioni consentite ai sensi del DM 17 marzo 2020 in deroga al limite dell'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006 per comuni virtuosi programmate annualmente		316.992,61	316.992,61	316.992,61
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B Ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006	3.349.780,35	3.067.645,26	3.112.518,82	3.032.679,02

FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)"*;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per

tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti e considerato il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022:

Il rapporto calcolato per il Comune di Capoterra è il seguente:

VERIFICA ENTE VIRTUOSO

SPESA DEL PERSONALE			
	2020	2021	2022
-U.1.01.00.00.000	3.735.080,65	3.641.992,41	4.143.547,76
-U1.03.02.12.001;			
-U1.03.02.12.002;			
-U1.03.02.12.003;			
-U1.03.02.12.999.			
TOTALE	3.735.080,65	3.641.992,41	4.143.547,78
SPESA DEL PERSONALE E NUMERO ABITANTI AL 31.12			
Anno	2020	2021	2022
Euro	3.735.80,65	3.641.992,41	4.143.547,76
n. abitanti	23.575	23.536	23.536

*Vedasi ALLEGATO 1 – Prospetto Spese del Personale a Rendiconto 2022

CALCOLO ENTRATE CORRENTI E FCDE				
	FCDE	2020	2021	2022
Titolo 1		10.198.544,62	12.185.387,08	10.466.411,71
Titolo 2		13.774.405,76	10.669.252,12	13.234.497,47
Titolo 3		4.361.071,16	3.864.166,57	5.063.279,25
TOTALE ENTRATE		28.334.021,54	26.718.805,77	28.764.188,43
FCDE (assestato) 2019	7.514.594,99			
FCDE (assestato) 2020	4.628.793,95			
FCDE (assestato) 2021	4.535.441,40			
FCDE (assestato) 2022	4.282.407,33	4.282.407,33	4.282.407,33	4.282.407,33
ENTRATE AL NETTO FCDE 2022		24.051.614,21	22.436.398,44	24.481.781,10
		PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	RENDICONTO 2022
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE 2022		23.624.853,77	24.831.517,48	23.656.597,92

Dalla tabella di calcolo di cui sopra si evince che la media delle entrate correnti al netto del FCDE a rendiconto 2022 è pari a € 23.656.597,92

Ritenuto necessario procedere con il calcolo per la verifica del valore soglia tabella 1 DM 17 Marzo 2020:

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE									
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2					
				2020	2021	2021	2022	2023	2024
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	29%	33%	34%	35%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	29%	33%	34%	35%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	25%	28%	29%	30%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	24%	26%	27%	28%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	21%	24%	25%	26%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	16%	19%	21%	22%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	12%	14%	15%	16%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	6%	8%	9%	10%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Il rapporto tra Spese di personale 2022 pari a **€ 4.143.547,76** e media delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a **€ 23.656.597,92** è il seguente:

VALORE SOGLIA TABELLA 1 DM 17 MARZO 2020					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	RENDICONTO 2022
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	3.766.437,75	3.735.080,65	3.735.080,65	3.641.992,41	4.143.547,76
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	18.870.783,94	23.624.853,77	23.624.853,77	24.831.517,48	23.656.597,92
Percentuale	19,96%	15,81%	15,81%	14,67%	17,52%

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 23.536 abitanti al 31/12/2022:

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
f	10000-59999	27,00%	21,00%	31,00%

Poiché il suddetto rapporto (**pari a 17,52%**) si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (**pari a 27%**) questo ente è da considerarsi **COMUNE VIRTUOSO** e, pertanto, può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

CALCOLO INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE - RENDICONTO 2022				
(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese del personale 2022				
	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	RENDICONTO 2022
Spese del Personale	3.766.437,75	3.735.080,65	3.641.992,41	4.143.547,76
Media Entrate correnti al netto FCDE	18.870.783,94	23.624.853,77	24.831.517,48	23.656.597,92
Percentuale tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Media Entrate Correnti * 27%	5.095.111,67	6.378.710,52	6.704.509,72	6.387.281,44
Valore massimo teorico (Media entrate Correnti* 27% – Spese Personale)	1.328.673,91	2.643.629,87	3.062.517,31	2.243.733,68

Pertanto, lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 2.243.733,68 (Incremento Teorico Disponibile)

INCREMENTO CALMIERATO

TABELLA 2 DM 17/03/2020					
2020	2021	2021	2022	2023	2024
23%	29%	29%	33%	34%	35%
23%	29%	29%	33%	34%	35%
20%	25%	25%	28%	29%	30%
19%	24%	24%	26%	27%	28%
17%	21%	21%	24%	25%	26%
9%	16%	16%	19%	21%	22%
7%	12%	12%	14%	15%	16%
3%	6%	6%	8%	9%	10%
1,50%	3,00%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO INCREMENTO CALMIERATO – TABELLA 2 DM 17/03/2020				
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Spese di personale 2018	3.678.250,62	3.678.250,62	3.678.250,62	3.678.250,62
Percentuale di Tabella 2	9%	16%	19%	21%
Valore massimo anno (Spesa personale 2018 * Percentuale Tabella 2)	331.042,56	588.520,10	698.867,62	772.432,63

In quanto ente virtuoso, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente: **€ 772.432,63**

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la condizione che l'incremento calmierato pari a **€ 772.432,63** risulta inferiore all'incremento teorico disponibile pari a **€ 2.243.733,68**. Pertanto, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato, ovvero, entro lo spazio finanziario di **€ 772.432,63**.

Verificato inoltre che l'importo limite complessivo delle spese di personale per l'anno 2023 è pari a:

- Spese di personale 2018 = **€ 3.678.250,62** + Importo incremento calmierato **€ 772.432,63** = **€ 4.450.683,25**

L'importo complessivo a **Rendiconto 2022**, tenuto conto della programmazione **2023**, ammonta a:

- Spese di personale 2022 **€ 4.143.547,76** + Importo incremento effettivo - 2023 pari a **€ 40.600,16**
= **€ 4.184.147,92**, pertanto, rispetta il sopraindicato limite pari ad **€ 4.450.683,25**

RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015/2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Visto in merito il chiarimento Prot. 12454 del 15/01/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico Ufficio XII – XIV che precisa *“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo”*.

Richiamate le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio **2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali **possono** computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, **sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;**

Inoltre, come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente;

Per quanto concerne il Comune di Capoterra, nel 2022, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA	€ 28.044,03
--------------------------------------	-------------

Ai sensi del richiamato parere RGS Prot. n. 12454 del 15/01/2021, il budget relativo ai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) è alternativo – se più favorevole – agli importi derivanti applicando la nuova regolamentazione;

Per il nostro ente il budget relativo ai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018), pari a € 28.044,03 non risulta essere più favorevole agli importi derivanti applicando la nuova regolamentazione tale importo non può essere utilizzato;

PROGRAMMAZIONE DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Per le annualità 2023-2025 il Comune di Capoterra ha in previsione le seguenti cessazioni dal servizio per pensionamento:

PENSIONAMENTI			
AREA	2023	2024	2025
FUNZIONARI ED EQ	0	0	1
ISTRUTTORI	0	2	1
OPERATORI ESPERTI	0	2	2

Il Trend delle cessazioni da pensionamento per le annualità considerate è il seguente:



Richiamato L'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamato l'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

PREVISIONE ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE

Per le annualità considerate il Comune di Capoterra non ha in previsione ulteriori assunzioni di personale dipendente a tempo determinato oltre a quelle già programmate nel triennio precedente.

La seguente tabella riassuntiva riporta i profili a tempo determinato per i quali si intende prorogare il rapporto di lavoro flessibile.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	ANNO 2009	2023	2024	2025
CONVENZIONI CON OPERATORI SOCIALI	€ 63.990,32			
UFFICIO STAFF DEL SINDACO		€ 66.561,56	€ 66.561,56	€ 66.561,56
PROGETTO SARDEGNA LAVORABILE		€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
CANTIERI LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI	€ 442.543,64	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
TOTALI	€ 506.533,96	€ 145.561,56	€ 145.561,56	€ 145.561,56

Dato atto, comunque, che l'amministrazione intende autorizzare per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale.

RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Premesso che le modalità di copertura delle posizioni vacanti e/o resesi vacanti sono specificatamente indicate nella programmazione del fabbisogno del personale e che ogni modificazione alle stesse richiede un aggiornamento del medesimo atto programmatico, seppur non incidente sui parametri e sulla spesa complessiva per il personale dipendente;

Tenuto conto che a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro di n. **1 Funzionario – Capo di Gabinetto dell'Ufficio di Staff** del Sindaco, si ritiene necessario sostituire la suddetta figura con la rimodulazione della programmazione per l'annualità 2023 come da schema riportato nella successiva sezione.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E RIMODULAZIONE

Con la presente variazione si intende integrare e rimodulare il precedente Piano Del Fabbisogno del Personale 2023-2025 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 03/11/2023 a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2022 e delle modifiche dell'assetto organizzativo

PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS 165/2001 E DELL'ART. 15 DEL CCNL 2019/2021 SIGLATO IN DATA 16/11/2022

Richiamato l'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii rubricato " *Disciplina delle mansioni*" il quale dispone che: *"Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti" ... (omissis);*

Richiamato l'art. 15 del CCNL 2019/2021 – Comparto Funzioni Locali rubricato "Progressioni tra le aree" il quale dispone che:

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Rilevato inoltre che la finalità della norma, derogatoria del generale principio della concorsualità nell'accesso al pubblico impiego, consente di valorizzare le professionalità interne presenti presso l'Amministrazione in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, e garantire quindi una più efficace ed efficiente copertura di posizioni che si ritiene motivatamente siano meglio presidiate ricorrendo a tali professionalità;

Tenuto conto che si intende procedere all'attivazione delle procedure per l'espletamento delle seguenti progressioni verticali ordinarie ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL 2019/2021 prevedendo:

ANNO 2022

- n. 3 Funzionari Tecnico di cui 2 destinati all'accesso dall'esterno;
- n. 2 Istruttori Amministrativi/Contabili di cui 1 destinato all'accesso dall'esterno;

ANNO 2023

- n. 7 Istruttori Amministrativi/Contabili di cui 4 destinati all'accesso dall'esterno;

PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL 2019/2021 SIGLATO IN DATA 16/11/2022

Richiamato l'art. 52 comma 1 bis, penultimo periodo, del D.Lgs n. 165/2001, rubricato "Disciplina delle mansioni" il quale dispone: *"In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente"*.

Richiamato altresì l'art. 13 del CCNL 2019/2021 siglato in data 16/11/2023 rubricato "Norme di prima applicazione", il quale, ai seguenti commi dispone:

"6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza".

“7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;

b) titolo di studio;

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”.

“8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”.

Rilevato inoltre che la finalità della norma derogatoria al titolo di studio è quella di “*tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza*” e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla relativa procedura valutativa per l’individuazione delle figure in possesso delle suddette caratteristiche;

Preso atto che per le progressioni verticali di cui all’oggetto, lo **0.55% del monte salari 2018** del Comune di Capoterra ammonta a **€ 14.731,87** per la copertura di n. **7 progressioni verticali in deroga con passaggio dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione** con previsione per l’esercizio 2024.

RIMODULAZIONE PER DIMISSIONI

Premesso che le modalità di copertura delle posizioni vacanti e/o resesi vacanti sono specificatamente indicate nella programmazione del fabbisogno del personale e che ogni modificazione alle stesse richiede un aggiornamento del medesimo atto programmatico, seppur non incidente sui parametri e sulla spesa complessiva per il personale dipendente;

Preso atto che, come da programmazione 2023-2025, si è provveduto all’espletamento del Concorso per n. 2 Funzionari Tecnici approvando la graduatoria definita con Determinazione n. 927 del 15/09/2023.

Con Determinazione n. 972 del 28/09/2023, si è provveduto ad assumere n. 2 Funzionari Tecnici, i quali, hanno preso servizio in data 29/09/2023;

Tenuto conto che in data 27/10/2023, un Funzionario Tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni e, pertanto, si rende necessario procedere alla sua sostituzione mediante scorrimento di propria graduatoria approvata con Determinazione n. 927 del 15/09/2023.

Preso atto che, a seguito di scorrimento della propria graduatoria approvata con Determinazione n. 927 del 15/09/2023 non è stato possibile ricoprire il profilo vacante, in quanto, non è stata data la disponibilità all’assunzione da parte dei candidati contattati;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la copertura del posto vacante mediante l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti o, eventualmente, si attiveranno le procedure concorsuali come descritto nella suddetta programmazione;

Tenuto altresì conto che in data 20/11/2023 un Istruttore/Agente di Polizia Locale ha rassegnato le proprie dimissioni e, pertanto, si rende necessario procedere alla sua sostituzione mediante l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti o, eventualmente, si attiveranno le relative procedure concorsuali come descritto nella suddetta programmazione;

Tutto ciò premesso si ritiene necessario rimodulare la programmazione, sia tenendo conto sia delle suddette progressioni verticali, sia delle dimissioni di cui sopra nel seguente modo:

ANNO 2023 (ASSUNZIONI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022 – PROCEDURE IN CORSO)

PREVISIONE ASSUNZIONE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE/SETTORE	TEMPO LAVORO	TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE						
				CONCORSO PUBBLICO	GRADUATORIA VIGENTE/GRADUATORIA ALTRI ENTI	MOBILITÀ	CENTRO PER L'IMPIEGO	PROGRESSIONE DI CARRIERA/VERTICALE	STABILIZZAZIONE	ALTRO
1 ISTR. AMM.VO. ART. 18 C.2 L. 68/99	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE FINANZIARIO	36	SI – ASSUNTO IN DATA 29/09/2023	---	---	---	---	---	---
1 FUNZIONARIO TECNICO	AREA DEI FUNZIONARI	LAVORI PUBBLICI/TECNOLOGICI	36	SI - ASSUNTO IN DATA 29/09/2023	---	---	---	---	---	---
1 FUNZIONARIO TECNICO	AREA DEI FUNZIONARI	URBANISTICA	36	SI	SI	---	---	--	---	---
1 FUNZIONARIO TECNICO INFORMATICO	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE AFF.GG	36	SI	SI	--	--	--	--	--
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE DEMOGRAFICI	36	SI ASSUNTO IN DATA 30/10/2023	-	---	---	---	---	---
1 FUNZIONARIO TECNICO PROGRESSIONE VERTICALE	AREA DEI FUNZIONARI	URBANISTICA	36	---	---	---	---	SI	---	---
1 ISTR. AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGRESSIONE VERTICALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE DEMOGRAFICI	36	---	---	---	---	SI	---	---

ANNO 2023

PREVISIONE ASSUNZIONE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE/SETTORE	TEMPO LAVORO	TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE						
				CONCORSO PUBBLICO	GRADUATORIA VIGENTE/GRADUATORIA ALTRI ENTI	MOBILITÀ	CENTRO PER L'IMPIEGO	PROGRESSIONE DI CARRIERA/VERTICALE	STABILIZZAZIONE	ALTRO
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE PERSONALE.	36	SI	SI	---	---	---	---	---
2 ISTR. AMM.VO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE AA.GG	36	SI	SI	---	---	---	---	---
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	36	SI	SI	---	---	---	---	---

3 ISTRUTTORI/ AGENTI DI POLIZIA LOCALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	POLIZIA LOCALE	36	--	SI ASSUNTI IN DATA 30/10/2023		---	---	---	---
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE FINANZIARIO	36	SI	SI ASSUNTO IN DATA 20/11/2023		---	---	---	--
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE FINANZIARIO	36	SI	SI		---	---	---	--
1 FUNZIONARIO TECNICO	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	36	SI	SI	--	--	--	--	--
1 ISTR. AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGRESSIONE VERTICALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE TRIBUTI	36	---	---	---	---	SI	---	---
2 ISTR. AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGRESSIONE VERTICALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE AA.GG	36	---	---	---	---	SI	---	---
1 FUNZIONARIO – CAPO DI GABINETTO	AREA DEI FUNZIONARI	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	36	---	---	---	---	---	---	SI

ANNO 2024

PREVISIONE ASSUNZIONE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE/SETTORE	TEMPO LAVORO	TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE						
				CONCORSO PUBBLICO	GRADUATORI A VIGENTE/GRADUATORI A ALTRI ENTI	MOBILITÀ	CENTRO PER L'IMPIEGO	PROGRESSIONE E DI CARRIERA/VERTICALE	STABILIZZAZIONE	ALTRO
1 ISTRUTTORE/AGENTE DI POLIZIA LOCALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE POLIZIA LOCALE	36	SI	SI	---	---	---	---	---
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE AFF.GG	36	SI	SI	---	---	---	---	---
1 FUNZIONARIO TECNICO	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE LL.PP./SS.TT.	36	---	---	---	---	---	SI	---
1 ISTRUTTORE/AGENTE DI POLIZIA LOCALE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	POLIZIA LOCALE	36	SI	SI		---	---	---	---
N. 7 FUNZIONARI PROGRESSIONE VERTICALE ART. 13 CCNL 2019/2021	AREA DEI FUNZIONARI	---	36	---	---	---	---	SI	---	---

ANNO 2025

PREVISIONE ASSUNZIONE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE/SETTORE	TEMPO LAVORO	TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE						
				CONCORSO PUBBLICO	GRADUATORI A VIGENTE/GRADUATORI A ALTRI ENTI	MOBILITÀ	CENTRO PER L'IMPIEGO	PROGRESSIONE DI CARRIERA/VERTICALE	STABILIZZAZIONE	ALTRO
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE LL.PP./SS.TT.	36	SI	SI	---	---	---	---	---
1 ISTR. AMM.VO/CONTABILI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	SETTORE DEMOGRAFICI	36	SI	SI	---	---	---	---	---
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	AREA DEI FUNZIONARI	SETTORE PERSONALE	36	SI	SI	---	---	---	---	---

LA DOTAZIONE ORGANICA

Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Dato atto che, per la redazione dello schema riassuntivo di dimostrazione del rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica, nell'ottica di contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane degli enti locali e quanto suggerito dalle Linee di indirizzo, è stata redatta una tabella di riconciliazione che si basa sui seguenti criteri:

1. il prospetto di "dotazione organica" contiene le spese dei dipendenti in servizio, più quelle previste per le assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Si precisa che le progressioni orizzontali non vanno calcolate in sede di programmazione, in quanto già comprese nell'importo complessivo del fondo risorse decentrate;

2. trattandosi di un documento "programmatorio", nella previsione del costo della dotazione organica, è necessaria la massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il rispetto dei limiti di spesa;

Quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è necessario procedere al "raccordo" o "conciliazione" con la norma sul contenimento della spesa di personale, dando evidenza che

- il costo totale annuo teorico della dotazione organica,

- a cui vanno aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata);

- a cui vanno tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc.)

- non superi mai la media 2011/2013 per gli enti sopra i 1.000 abitanti;

LA VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

Visto l'art. 33 del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art.16, comma 1, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), dispone: "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure

di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. (da 4 a 8 omissis”);

Evidenziato che tale ricognizione costituisce atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

Preso atto della ricognizione effettuata dai Responsabili di servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22/03/2023, da cui non emergono situazioni di eccedenza di personale;

LA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA

La vigente dotazione organica del personale in servizio per categorie e profili professionali dell'Ente è la seguente:

PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATO AI SERVIZI COMUNALI – NUOVO INQUADRAMENTO CCNL 16/11/2022 ENTI LOCALI								
AREA	PROFILI PROFESSIONALI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2022		N. CESSAZIONI PREVISTE/ANNO 2023		N. ASSUNZIONI PREVISTE/ANNO 2023		TOTALE
		Tempo pieno	Part time	Tempo pieno	Part time	Tempo pieno	Part Time	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Amm.vo/contabile	7	0	0	0	1 turn over	0	8
	Funzionario Tecnico	5	1	2 dimissioni	0	4 Turn Over	0	8
	Funzionario Specialista Socio-assistenziale	1	0	0	0	0	0	1
	Funzionario Contabile	2	0	1 dimissione	0	1 turn over	0	2
	Funzionario Avvocato	1	0	0	0	0	0	1
	Funzionario Assistente Sociale	6	0	0	0	0	0	6
	Funzionario Psicologo	2	0	0	0	0	0	2
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Funzionario Tecnico Informatico	0	0	0	0	1 turn over	0	1
	Istruttore Amm.vo	35*	2	3 Dimissioni + 1 Pensionamento + 1 Turn over	0	6 turn over	0	38
	Istruttore Tecnico	7	1	0	0	0	0	8
	Istruttore Informatico	1	0	0	0	0	0	1
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Agente di Polizia locale	12	0	2 Dimissioni	0	4 Turn Over + 1 Nuova Assunzione	0	15
	Operatore Esperto Autista MOC	1	0	0	0	0	0	1
	Operatore Esperto Tecnico Necroforo	2	0	0	0	0	0	2
	Operatore Esperto Tecno Manutentivo	11	0	0	0	0	0	11
	Operatore Esperto Messo Notificatore	3	0	0	0	0	0	2
	Operatore Esperto Amm.vo	3	1	0	0	0	0	4
TOTALI		99	5	11	0	18	0	111

*Di cui 2 in comando presso altro Ente

Ritenuto di rimodulare la dotazione organica, sulla base delle assunzioni previste:

AREA	N. POSTI COPERTI AL 31/12/2022	N. POSTI CESSATI/ IN CESSAZIONE 2023	N. POSTI PREVISTI 2023	N. POSTI DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA AL 31/12/2023
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	25	3	7	29
AREA DEGLI ISTRUTTORI	58	7	11	62
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	21	0	0	21
TOTALE	104	10	18	111

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio oltre alle figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati e verificato che la dotazione organica per categorie e profili professionali, redatta in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, con le facoltà assunzionali consentite e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale, prevede a regime per il 2023 un numero di posti pari a 111, per il 2024 un numero di posti pari a 110 e per il 2025 un numero di posti pari a 108 come dettagliato nella **tabella seguente** ed è contenuta nel limite potenziale massimo di spesa.

NUOVO INQUADRAMENTO CCNL 16/11/2022 DAL 01/04/2023	PROFILI DAL 01/04/2023	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2022		CESSAZIONI PREVISTE 2023		CESSAZIONI PREVISTE 2024		CESSAZIONI PREVISTE 2025		ASSUNZIONI PREVISTE						Totale	
		T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2023		2024		2025		T. Pieno	P. Time
										T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Specialista Socio-assistenziale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Funzionario Avvocato	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Funzionario Amm.vo	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	0
	Funzionario Contabile	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
	Funzionario Assistente Sociale	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	Funzionario Psicologo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Funzionario Tecnico	5	1	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	9	1
	Funzionario Tec. Informatico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore Amm.vo	35*	2	5	0	1	0	0	1	6	0	1	0	1	1	38	2
	Istruttore Tecnico	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1
	Istruttore Informatico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Agente di Polizia locale	12	0	2	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	13	0
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Operatore Esperto Autista MOC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Operatore Esperto Tecnico Necroforo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Operatore Esperto Tecnico Manutentivo	11	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	Operatore Esperto Messo Notificatore	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Operatore Esperto Amm.vo	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
SUB TOTALI		99	5	7	0	4	0	3	1	18	0	3	0	2	1	103	5
TOTALI		104		10		4		4		111		110		108		108	

**Di cui 2 in comando presso altro Ente

Il Collegio dei Revisori, ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente con Verbale n. 23 del 04/12/2023 e con medesimo verbale ha accertato l'asseverazione del mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Capoterra a seguito della presente variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della sezione in oggetto e presenti agli atti dell'ufficio.

Spese per il personale			
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		2022 RENDICONTO	
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato	+	
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo	+	
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	+	
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+	
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)	+	
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)	+	
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	+	
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	+	
	2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+
	3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+
	4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+
5	Irap macroaggregato 102	+	
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		4.433.437,16	
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	
TOTALE SPESA DI PERSONALE		4.433.437,16	
COMPONENTI ESCLUSE:		2022 RENDICONTO	
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) e per segreteria convenzionata	-	
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	
10	Spese per formazione del personale	-	
11	Rimborsi per missioni	-	
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate EMERGENZA COVID	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI/IMU, condoni, avvocatura	-	
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	
23	Potenziamento del sistema dei servizi sociali di cui alla legge 178/2020 art.1 commi 797-804	-	
24	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-	
25	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-	
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		1.365.146,38	
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA PARZIALE		3.068.290,78	
25	Costo delle assunzioni consentite ai sensi del DM 17 marzo 2020 in deroga al limite dell'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006 per comuni virtuosi programmate annualmente	-	
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		2.751.298,17	
SPESE CORRENTI (al netto spese non impegnabili nell'anno di riferimento)		0,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)		#DIV/0!	
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)		3.349.780,35	
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?		SI	
		598.481,18	



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

*SETTORE 7 - Servizi finanziari, programmazione,
bilancio*

OGGETTO: RELAZIONE SU EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO

Il Funzionario responsabile del Settore Finanziario

Visto: Il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione n. 47 del 23/05/2023;

Visto il PIAO 2023 - 2025 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione - all'interno del quale è confluito, nella sezione 3.3, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113”;

ATTESTA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Capoterra a seguito dell'adozione del 'Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 – variazione' confluito nell'apposita sezione del PIAO suindicata con proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 28.11.2023;

Sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile ed in particolare dall'art.162, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000, come da allegato alla presente.

Capoterra, 28/11/2023

La Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Roberta Barca

Roberta
Barca
29.11.2023
12:24:54
GMT+01:00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.661.450,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		709.487,93	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		32.547.123,88	25.763.426,50	25.430.818,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		34.681.233,30	25.479.133,09	25.336.940,22
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			6.520.841,49	3.477.498,25	3.466.966,19
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		260.574,47	226.415,91	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.685.195,96	57.877,50	93.878,40
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)	(+)		3.097.903,74	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		110.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		55.337,50	55.337,50	55.337,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			1.467.370,28	122.540,00	158.540,90

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	1.088.965,75	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	5.778.830,09	200,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	13.697.775,29	14.394.886,04	4.768.306,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	110.000,00	120.000,00	120.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	55.337,50	55.337,50	55.337,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	21.978.278,91 200,00	14.452.963,54 0,00	4.862.185,01 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.467.370,28	-122.540,00	-158.540,90

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O)		1.467.370,28	122.540,00	158.540,90
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.097.903,74		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.		-1.630.533,46	122.540,00	158.540,90



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

VIA CAGLIARI – 09012 CAPOTERRA (CA)

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 23 del 4 dicembre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 10:15 presso la sede comunale si sono riuniti i Revisori

- Dott. Danilo Pitzalis - Presidente
- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu– Componente.
- Dott. Giuseppe Cuccu – Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

Parere dell'organo di revisione su "Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e*

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- *l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- *l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;*
- *l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- *l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- *l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno*

2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle*

cessazioni che producono il relativo turn-over”.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale.

Visti altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020).

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale, deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 22/03/2023.

Rilevato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 05/09/2023 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 28/11/2023 avente ad oggetto *“Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni”* e più nello specifico la sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale contenente il paragrafo *“Rimodulazione a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro ufficio staff del Sindaco”* e la tabella sulle assunzioni 2023 predisposti dal Responsabile del Settore Personale per aggiornarli alle dimissioni e successiva assunzione.

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP.

Rilevato che:

- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- **rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nell'allegato 01 e tabelle di raccordo tra dotazione organica e media del triennio 2011/2013 pari ad euro 3.349.780,35.

Considerato:

che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza.

Rilevato che:

- il Comune di Capoterra si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 23.536 come da tabella di cui sotto

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	34%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	34%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	29%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	27%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	25%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	21%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	15%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	9%	32,80%
i	1500000>	25,30%	5%	29,30%

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE si attesta al 17,52%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale.

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 28.044,03;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Capoterra ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nelle allegate tabelle;
- il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile pari a euro 28.044,03 risulta inferiore all'importo identificato come maggiore spesa, pertanto risulta possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell'art. 4 del medesimo decreto;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*.

Rilevato che con il presente atto:

- è prevista la rimodulazione a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro nell'ufficio di staff del Sindaco nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 20 in data 02/11/2023 che qui si intende confermata non incidendo, la presente variazione, sui parametri e sulla spesa complessiva per il personale dipendente;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta

Rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La

comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, sottosezione 3.3 del PIAO consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il DM 17 marzo 2020 e la specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni registrando un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 17,52% al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto tale da considerare il Comune di Capoterra Ente virtuoso.

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 01/12/2023, avente ad oggetto *“Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni”*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Danilo Pitzalis



Firmato digitalmente da:
PITZALIS DANILO
Firmato il 04/12/2023 16:25
Seriale Certificato: 2886502
Valido dal 30/10/2023 al 30/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu



Firmato digitalmente da:
SIRIGU MARIA CARMELA
Firmato il 04/12/2023 12:17
Seriale Certificato: 1649587
Valido dal 26/07/2022 al 26/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott. Giuseppe Cuccu



Firmato digitalmente da:
CUCCU GIUSEPPE
Firmato il 04/12/2023 12:07
Seriale Certificato: 1669267
Valido dal 04/08/2022 al 04/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA